

vate non ci sono se chi ha speso e il suo lavoro e il suo rischio non fa quasi un atto di possesso su esse pel compimento della sua assistenza.

La giurisprudenza fa anche il caso di una nave, che chiami l'aiuto di un'altra per integrare l'opera propria. Ed ha ritenuto, che questa nave aiutante è impiegata dell'altra. Ammette, per ciò, il dritto verso questa al prezzo della sua locazione d'opera, ma non un dritto al compenso verso la nave assistita (1).

§ 16 · **Diritto e ripartizione del compenso di assistenza o di salvataggio**

Non hanno diritto, per opera che prestino all'assistenza, il capitano e l'equipaggio delle navi espressamente armate pel soccorso e recupero.

La legge, che espressamente questo dichiara (art. 12 della legge del 1925 - art. 405 Cod. Mar.), consacra ciò che è un effetto logico dello stesso arruolamento di quei rimorchiatori dalla destinazione speciale. Si loca l'opera propria dal loro personale all'oggetto specifico del servizio di assistenza e salvataggio.

Il compenso è un diritto pel personale di ogni altra nave assistente o salvatrice.

Concorrono in esso l'armatore, il capitano e l'equipaggio.

Come se ne fa la ripartizione ?

(1) v. *Rev. Int. Dr. Marit.* XXI, 231, XII, 381. *Rec. Havre*, 1889, I, 133.